



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme



STATUTO GENERALE

Adeguato secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE

SOMMARIO

Sommario

SOMMARIO	2
Art. 1 (Denominazione, Sede e Durata)	3
Art. 2 (Finalità)	3
Art. 3 (Attività)	5
Art. 4 (Soci)	6
Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)	7
Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)	7
Art. 7 (Attività di volontariato)	7
Art. 8 (Gli Organi)	8
Art. 9 (Assemblea dei soci)	8
Art. 10 (Consiglio direttivo)	9
Art. 11 (Il Presidente)	11
Art. 12 (Il Vicepresidente)	12
Art. 13 (Il Tesoriere)	12
Art. 14 (Il Segretario)	12
Art. 15 (Organo di controllo)	12
Art. 16 (Libri sociali)	13
Art. 17 (Risorse economiche)	13
Art. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)	14
Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)	14
Art. 20 (Scioglimento della Associazione)	14
Art. 21 (Disposizioni finali)	14



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE

Art. 1 (Denominazione, Sede e Durata)

1. È costituita l'Associazione, non giuridicamente riconosciuta, denominata: "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento *Camminiamo Insieme*" in forma di Associazione di Promozione Sociale, di seguito, in breve, "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione Associazione di Promozione Sociale (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "A.C.A.T. **Camminiamo Insieme** APS" oppure "Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento **Camminiamo Insieme** Associazione di Promozione Sociale". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassari, Via Giuseppe Giusti n°18 B e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Associazione opera nel territorio della Regione Sardegna.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo il metodo ideato dal professor Vladimir Hudolin, denominato "Approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi", nell'ambito del sistema ecologico-sociale, del quale i C.A.T. - Club degli Alcolisti in Trattamento - sono il fulcro.
4. Su questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del metodo, l'Associazione si avvale della consulenza del Comitato Scientifico della Scuola di Perfezionamento in Alcologia.
5. L'Associazione ha un compito di:
 - a) Coordinare le attività dei C.A.T., quando necessario, mettendosi al loro servizio.
 - b) Svolgere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi.
 - c) Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale in ambito regionale.
 - d) Promuovere, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti, ponendosi come rappresentante dei C.A.T. a livello di altre realtà associative o istituzionali.
 - e) Attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano sociosanitario.
 - f) Impegnarsi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento su tutto il territorio regionale.



STATUTO GENERALE



- g) Con spirito di servizio, curare il coordinamento ed il valore scientifico dei programmi di formazione rivolti sia ai membri dei propri Club, sia alle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale, e dei giovani in particolare, quali medici, operatori sanitari, operatori sociali, insegnanti etc.
- h) L'Associazione offre i suoi servizi sia ai soci, ai loro familiari, ai terzi.
- 6. L'Approccio Ecologico Sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi di Vladimir Hudolin (1922-1996) rappresenta:
 - a) un modello teorico che interpreta i problemi alcolcorrelati e complessi come comportamenti che si sviluppano sotto l'influenza di un gran numero di fattori interni ed esterni alle persone e che sono espressione degli equilibri all'interno degli ecosistemi umani nei quali si manifestano;
 - b) un modello di "trattamento" (prevenzione primaria, secondaria e terziaria) dei problemi alcolcorrelati e complessi basata sui Club degli Alcolisti in Trattamento e finalizzata al cambiamento della cultura generale e sanitaria della comunità locale;
 - c) una "filosofia di vita" che, accettando il principio di interdipendenza come sistema determinante nel mondo contemporaneo, fonda nella solidarietà e nella giustizia sociale le basi delle relazioni interpersonali in ogni contesto di vista, sia all'interno che all'esterno del club.
 - d) L'Approccio Ecologico Sociale dei Club degli Alcolisti in Trattamento ha come obiettivo il trattamento dei problemi alcol correlati nella e della comunità.
 - e) L'introduzione del modello ecologico sociale tiene conto della dimensione sociale ed epidemiologica del fenomeno, e continua a perseguirlo nonostante l'allarme sociale per esso sia diminuito.
 - f) Si basa sul lavoro dei Club degli alcolisti in trattamento, comunità multifamiliari diffuse potenzialmente in modo capillare nel territorio, composte da due a dodici famiglie con problemi alcol correlati ed eventualmente complessi e dal servitore-insegnante.
 - g) Il servitore-insegnante ha titolo a diventare tale, dopo una formazione della durata di 50 ore, chiamata "Corso di sensibilizzazione all'approccio Ecologico Sociale e ai problemi alcol correlati e complessi (Metodo Hudolin)" che dura dal lunedì al sabato ed è scandita da ritmi e fasi sperimentate nel tempo, e funzionali al cambiamento culturale dei corsisti.
 - h) Il club ha tra i principi culturali fondanti l'approccio sistemico familiare; pertanto, lavora con le famiglie che manifestano problemi alcolcorrelati e complessi. Tale approccio, pur ispirandosi alla teoria sistemico familiare, non contempla un intervento psicoterapico nel Club.
 - i) L'approccio sistemico familiare riguarda non soltanto le relazioni delle famiglie al loro interno e all'interno del club, ma anche la relazione del club con la comunità e la sua cultura dominante, che il club, con la sua stessa esistenza e con gli strumenti propri del suo lavoro (interclub, corso di sensibilizzazione, scuole di terzo modulo) si propone di cambiare.
 - j) L'approccio sistemico familiare mette al centro dell'interesse la famiglia, non per una questione ideologica, ma in seguito alla consapevolezza che proprio all'interno del sistema familiare si manifestano gli eventi più significativi, nel bene e nel male, e l'uso dell'alcol e delle altre sostanze psicoattive giocano un ruolo determinante nel processo evolutivo di tale sistema.
 - k) I Club nascono e lavorano per depotologizzare il trattamento dei problemi alcolcorrelati e complessi e per favorire l'esperienza di crescita e maturazione delle famiglie.



STATUTO GENERALE

- l) Nel sistema ecologico sociale la formazione è strutturata per raggiungere i suoi obiettivi principali: i servitori-insegnanti, le famiglie dei club e le famiglie della comunità. L'attività di formazione è strettamente connessa alla operatività nei Club: i formatori sono servitori insegnanti attivi nei Club degli alcolisti in trattamento.
 - m) La formazione delle famiglie dei Club prevede un primo livello (SAT 1° modulo) con 10 incontri (con uno schema già consolidato e validato) e un secondo livello (SAT 2° modulo) per approfondire un tema dell'approccio ecologico-sociale (sulla base dei bisogni formativi rilevati in un territorio).
 - n) La formazione dei servitori insegnanti, dopo la frequenza al Corso di sensibilizzazione e l'inserimento in un Club, prevede la frequenza regolare delle riunioni di auto mutua supervisione e dei corsi di formazione continua e monotematici, oltre che, auspicabilmente, della scuola delle 300 ore.
 - o) Alla formazione delle famiglie della comunità è dedicato un terzo livello (SAT di 3° modulo) della scuola alcologica territoriale e gli interclub.
 - p) È auspicabile la cooperazione fra i Club degli alcolisti in trattamento e le altre agenzie della rete formale e informale, in una attiva partecipazione, nel rispetto delle reciproche autonomie.
 - q) L'approccio ecologico sociale tiene conto delle indicazioni dell'OMS e della ricerca scientifica, si sviluppa in una logica di intervento nella comunità, con un lavoro costante e costruttivo di rapporto di collaborazione tra pubblico e privato.
 - r) L'approccio ecologico sociale dedica particolare attenzione alla riflessione e alla ricerca sul tema della spiritualità antropologica e tiene conto di concetti 'ecologici', quali: pace, solidarietà, giustizia sociale, responsabilità, che dovrebbero stare alla base di qualsiasi rapporto nella comunità.
 - s) Accoglienza, ascolto, amicizia, amore e pace, non sono parole vuote, ma fanno parte della vita del Club, che si apre alla comunità locale, la vera risorsa per un dialogo che sia insieme solidarietà concreta e vissuta, e arricchita convivenza. L'empatia apre alla solidarietà sociale.
 - t) Il metodo utilizza un linguaggio essenziale, chiaro e significativo, che favorisce il cambiamento dello stile di vita.
7. L'Associazione può aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo sviluppo di programmi d'informazione, formazione e ricerca in campo alcologico, così come ad interventi operativi per la soluzione dei problemi legati al consumo delle bevande alcoliche.

Art. 3 (Attività)

1. L'Associazione facendo proprio il principio che l'alcolismo è uno stile di vita che compromette il benessere psico-fisico e sociale dell'individuo, del suo nucleo familiare e della comunità, per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di promuovere le seguenti attività di interesse generale:
 - a. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244;
 - b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del D.Lgs 117/2017.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE



2. Nello specifico, l'Associazione intende svolgere, di concerto con le realtà locali, attività di promozione del cambiamento della cultura della salute e del cambiamento dello stile di vita delle persone con problemi alcolcorrelati e complessi, delle loro famiglie e delle loro realtà territoriali di appartenenza.
3. Le attività, di cui al comma precedente, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore dei soci, dei loro familiari, dei terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite da professionisti nelle attività di formazione (Corsi di sensibilizzazione ai problemi alcolcorrelati, SAT di 1°, 2°, 3° modulo, corsi monotematici).
5. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
7. L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in riferimento all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 (Soci)

1. Sono soci dell'Associazione i membri che aderiscono ai C.A.T., i Servitori Insegnanti e tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono le finalità e si impegnano concretamente per realizzarle.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
3. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
4. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione; è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
5. Il ricorso all'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
6. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota eventualmente stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.



STATUTO GENERALE

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare **i soci hanno diritto:**
 - a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
 - d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.;
2. I soci hanno il dovere di:
 - f) osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - g) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - h) pagare, nei termini stabiliti, la quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto da parte del Socio all'Associazione;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
2. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
3. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
4. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 (Attività di volontariato)

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE

Art. 8 (Gli Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 9 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un (1) mese nel libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale (se prevista) e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal vicepresidente in caso di sua assenza.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, o dalla metà dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può anche aver luogo a distanza, attraverso una piattaforma online, in quanto questa modalità agevola la partecipazione di più soci. Per regolarità, la seduta a distanza andrebbe registrata.
10. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.



STATUTO GENERALE

14. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

14.1. L'assemblea ordinaria:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14.2. L'assemblea straordinaria:

- h) È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione;
- i) Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- j) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. È formato da un numero dispari di n° 7 (sette) componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature, per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante nuova elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
5. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, a maggioranza relativa dei voti. Le votazioni, di norma, si svolgono in forma palese.
6. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza formalità alcuna e senza diritto di voto, i rappresentanti dei Club degli Alcolisti in Trattamento facenti parte dell'Associazione.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE



8. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - f) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) proporre all'Assemblea ordinaria dei soci i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - k) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - l) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.
9. In particolare, tra gli altri compiti:
- n) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - o) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - p) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - q) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 5 del presente Statuto;
 - r) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 comma 2. Del presente Statuto;
 - s) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione, previsti dall'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - t) ha facoltà di costituire Comitati o Gruppi di Lavoro a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di sua assenza. In assenza del vicepresidente sarà eletto allo scopo un membro dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o quando vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei suoi componenti.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. Per ovviare alle distanze che separano i componenti del Consiglio, e per ridurre spostamenti personali e costi, si riconosce la validità degli incontri online, su piattaforme quali Zoom, Meet o Teams. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione; vengono conservati agli atti e fanno parte del Registro dei Verbali.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 11 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti eletti in Assemblea; dura in carica tre anni e potrà essere rieletto ma solo per un secondo mandato.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente devono essere esaminati dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. In caso di impedimento duraturo o in presenza di dimissioni del Presidente, i poteri passano al vicepresidente con il mandato di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare comunque entro 60 giorni l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



STATUTO GENERALE

Art. 12 (Il Vicepresidente)

1. Il vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti eletti in Assemblea.
2. Dura in carica tre anni.
3. Sostituisce il Presidente dell'Associazione in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 (Il Tesoriere)

1. Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti eletti in Assemblea.
2. Dura in carica tre anni.
3. Amministra i beni materiali e monetari dell'A.C.A.T.

Art. 14 (Il Segretario)

1. Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i componenti eletti in Assemblea.
2. Dura in carica tre anni
3. Ha il compito di tenere e aggiornare la documentazione dell'Associazione.
4. Stila i verbali delle riunioni e dell'Assemblea dei soci.
5. Tiene i contatti con i rappresentanti dei C.A.T. interessati e con le altre A.C.A.T. regionali e nazionali.
6. Tiene e aggiorna i libri sociali.
7. Garantisce la corretta applicazione delle norme del presente statuto.
8. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese (opportunamente documentate con regolare ricevuta/fattura) sostenute per il conseguimento delle finalità del presente statuto.

Art. 15 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17, in particolare, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
2. L'organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE

Art. 16 (Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) registro dei soci.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17 (Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Contributi del 5 per mille da redditi di soggetti IRPEF;
 - d. Donazioni e lasciti testamentari;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di raccolta fondi;
 - g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.)
Camminiamo Insieme

STATUTO GENERALE



Art. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 (Devoluzione del patrimonio)

1. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 20 (Scioglimento della Associazione)

1. L'Associazione si considera disciolta:
 - qualora i principi e le disposizioni previsti dal presente statuto vengano disattesi;
 - su decisione dell'Assemblea Generale di tutti i soci dell'Associazione.
2. Alla conclusione della sua attività i suoi beni mobili e immobili verranno ceduti in conformità all'art 9 del CTS (D.Lgs n. 117/2017).

Art. 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto in statuto si farà riferimento al CTS (D.Lgs n. 117/2017), e, in mancanza, al C.C e alle relative disposizioni di attuazione laddove compatibili.